

Noi abbiamo promosso nell'ambito della Commissioni esteri e della Commissione affari comunitari consultazioni sulla Convenzione europea. Una delle persone audite ha una certa autorevolezza: si tratta infatti di monsignor Betori, Segretario della CEI. Nella sua introduzione — agli atti della Camera — egli non ha trascurato di ricordare che la CEI è favorevole a questo tipo di legge; è favorevole ad essa anche l'Unione delle comunità israelitiche. In questo caso si sta cercando di fare una sorta di gioco al rialzo che, semmai, dovrebbe trovare contrari gli ebrei e i cattolici italiani, i quali, invece, si sono dichiarati assolutamente favorevoli nei confronti di questa chiesa. Certo, vi può essere questo o quel vescovo che la pensa diversamente, ma potrei citare anche i nomi di altri vescovi — incontrati durante i miei viaggi in Italia — che, invece, si congratulavano e mi invitavano a proseguire nel mio intento: comunque credo che ciò che conta sia la pronuncia in generale.

È vero, bisogna ammetterlo, confessarlo: noi nel passato non abbiamo sostenuto con sufficiente vigore e coerenza i diritti delle minoranze cristiane in paesi in cui questi diritti non venivano assicurati. In qualche modo, a volte, si è pensato che essi riguardassero i paesi occidentali, mentre negli altri paesi si dovesse accettare un'affermazione di diritti più limitata.

Credo, invece, che sia giunto il momento (il mondo si sta via unificando) di essere più rigorosi, più chiari nella richiesta, con riferimento a tutte le vicende internazionali, nelle organizzazioni internazionali, nelle dichiarazioni di principi, nei vari accordi, di un'osservanza vera della tolleranza e della libertà religiosa in ogni paese ed in qualsiasi parte del mondo, ma certo lo si fa con più autorevolezza se noi italiani sappiamo conformarci a ciò. Credo che tutti noi abbiamo abbastanza discernimento da capire che non è conculcando i diritti degli altri nel nostro territorio che possiamo chiedere con più autorevolezza di osservare i diritti delle minoranze cristiane o di altre minoranze in altri paesi, in altre nazioni, in altri Stati. Al contrario, mostrando coe-

renza con la nostra Costituzione, assicurando la possibilità dell'integrazione a chi lo desidera, saremo più autorevoli a livello internazionale, nei rapporti con le altre nazioni, nella richiesta di analogo rispetto, di analoghi diritti. È un grande, grandissimo tema del nostro mondo che certo non si affronta in questi termini.

Proprio nel momento in cui si mette in evidenza che l'intervento militare angloamericano in Iraq è stato diretto contro una dittatura e non contro un popolo o tanto meno contro una religione, in Italia l'approvazione di un disegno di legge di attuazione degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa verso tutti e, quindi, anche verso i musulmani, sarebbe un segnale politico di grande rilevanza; un segnale una volta tanto *bipartisan*, considerato che i due testi originari, quello del gruppo dell'Ulivo, di cui mi onoro di essere primo firmatario (atto Camera n. 1576) ed il disegno di legge del Governo (atto Camera n. 2531) che, su proposta del relatore Bondi, è stato scelto come testo base per la discussione in Commissione, erano così vicini l'uno all'altro (poche erano le differenze perché, tra l'altro, si richiamavano al lavoro compiuto unitariamente in Commissione nella precedente legislatura) che ci hanno veramente fatto sperare, almeno in merito a questo punto di attuazione della Costituzione, in un solido importante impegno *bipartisan*. Purtroppo, i profondi dissensi emersi nella stessa maggioranza non fanno ben sperare nella sollecita approvazione di un provvedimento che definisco giusto, saggio ed urgente, considerato che, nella carenza di attuazione della Costituzione, è tuttora vigente la legislazione fascista del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

Noi diamo atto del lavoro svolto non solo al relatore Bondi, ma anche al presidente della I Commissione Bruno, nonché ai rappresentanti del Governo che si sono alternati su tale argomento, ma il nostro appello, la nostra sollecitazione alla maggioranza di Governo è che si mantengano gli impegni, che ci si ispiri ad uno spirito *bipartisan*, con riferimento ad un provvedimento di attuazione costituzio-

nale, rifiutandosi di snaturare lo stesso testo governativo (onestamente, le proposte di modifica, ad esempio, dell'onorevole Garagnani costituirebbero uno snaturamento del testo governativo), nonché di accettare ricatti minoritari perché non si può bloccare la volontà della grande maggioranza del Parlamento italiano. Mi auguro, pertanto, che lo spirito *bipartisan* di partenza sia mantenuto.

Certamente, come ho affermato prima, ci muoveremo perché l'esame del provvedimento non venga ritardato, perché al termine della sua discussione sulle linee generali vi sia la sua votazione finale e perché vi siano autorevoli chiarimenti — il Governo non mancherà di farlo — in merito ad una serie di punti e di equivoci emersi in questa sede.

Vorrei aggiungere una considerazione che, forse, non risulta abbastanza chiara. L'Europa è molto pluralista e l'Italia non ci guadagna dal non esserlo; al contrario, la sua capacità di presenza in Europa deve essere misurata alla sua capacità di presenza pluralista. Lo dico perché, alle volte, si avvertono alcune sensazioni o impressioni non realistiche.

Questo è il motivo per cui l'Europa sta provvedendo a redigere articoli della Costituzione nel senso della libertà. Personalmente, mi riservo di proporre un emendamento nella Convenzione europea che aggiunga alla libertà religiosa del singolo, così ben definita nella carta fondamentale dei diritti europei, anche la menzione alla libertà delle chiese. Penso che sarebbe bene proporlo (lo dico per comunicazione, non perché sia una materia su cui è sovrana in questo momento l'Assemblea). Vorrei comunque ricordare che la Convenzione europea, con ogni probabilità, inserirà nel suo preambolo un richiamo ai valori religiosi; non sarà un richiamo escludente, ma includente che permetterà a tutti di sentirsi cittadini di serie A. È evidente che se vi sono radici in qualche modo affermate, chi si riconosce in queste è cittadino di serie A, mentre se vi sono radici sconosciute, chi si riconosce nelle suddette sarebbe un cittadino di serie B.

Io credo invece che la laicità dello Stato e la libertà religiosa siano sinonimi estremamente connessi ed inestricabili. Non vi è la laicità dello Stato senza libertà religiosa, non vi è vera libertà religiosa senza laicità dello Stato. Vedete, onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di prendere la parola quasi vent'anni fa sia nella discussione sul nuovo Concordato sia su quella relativa alle prime intese. Era il 1984: per attuare quella parte della Costituzione ci sono voluti 34 anni.

A quasi 20 anni di distanza, siamo vicini al traguardo dell'attuazione del disposto costituzionale sul piano relativo ai rapporti con le confessioni che non rientrano nel concordato né nell'ambito delle intese.

Mi sembra, signor rappresentante del Governo, che di tempo ne sia passato abbastanza dal 1948 e che sia nostro dovere e compito, come parlamentari, attuare la Costituzione anche in questo grande e delicato settore. Nella scorsa legislatura non è stato possibile e credo che questo sia un motivo di rammarico, anche se dobbiamo ricordare l'appassionata opera dell'onorevole Maselli che tanto si adoperò per arrivare a quel risultato. Nella scorsa legislatura fu approvato un testo in Commissione nel febbraio 2001, un mese o poco più prima dello scioglimento delle Camere.

Oggi, abbiamo il tempo a disposizione per approvare questo importante provvedimento nel corso di questa legislatura. In qualche modo, noi come opposizione potremmo stare a guardare e vedere come se la cavi la maggioranza; tuttavia vogliamo impegnarci ed offrire il nostro contributo.

Saremmo certamente soddisfatti se in questa legislatura si addivenisse a tale traguardo, approvando un provvedimento così qualificante. Certo, ciò deve avvenire proprio nello spirito della capacità di integrazione, tolleranza e convivenza che rappresenta la migliore sicurezza per i cittadini italiani nel XXI secolo e nel terzo millennio. Intolleranza, sopraffazione e disconoscimento dei diritti equivarrebbe a prepararci da soli un pessimo avvenire.

Con questo spirito, quindi, io sono intervenuto per dire che il testo licenziato dalla Commissione è ancora largamente accettabile, anche se su alcuni aspetti ci proponiamo, come ha ricordato l'onorevole Montecchi, di riproporre il testo del Governo, che ci sembrava francamente più adeguato. Oltre non è possibile andare, perché, ove si snaturasse ulteriormente il testo, saremmo costretti a richiamare quello dell'Ulivo perché non sarebbe accettabile peggiorare la situazione attuale.

Spero, tuttavia, che prevalga quello che la grande maggioranza Parlamento italiano condivide su un tema di questa delicatezza ed importanza in modo da scrivere una bella pagina storia di questo Parlamento repubblicano (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Gibelli. Ne ha facoltà.

**ANDREA GIBELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi dei miei colleghi hanno anticipato la posizione del movimento, rilevando alcune questioni che vorrei che il collega Bondi cogliesse pienamente. Se la legge verrà licenziata con questo testo, onorevole Bondi, sarà un massacro! Un massacro costituzionale poiché la Costituzione verrebbe considerata come un contenitore indefinito e senza limiti culturali. Ne abbiamo già parlato in Commissione! Se lo spirito è quello sottolineato dal collega Spini, che citava Voltaire, ricorderà egli volentieri all'Assemblea, che proprio Voltaire, che aveva introdotto un metodo che doveva essere il più oggettivo possibile per l'indagine della storia, quando si riferiva al cristianesimo, non sapeva dire, per quanto riguarda il caso specifico della genealogia di Gesù Cristo, che una serie di ilarità, prendendo in giro l'altro, quello che crede, perché se fa questo è legato ad una visione stupida, antistorica del progresso. Proprio Voltaire si poteva citare come esempio per affrontare i temi che intendevo sviluppare.

Ho ascoltato in quest'aula citare ministri; è vero: il Governo ha prodotto una

serie di iniziative, compresa questa, e vi sono ministri che hanno sottoscritto tale iniziativa. Non possiamo negarlo! Ma sempre è venuta dalla sinistra la volontà di considerare sovrana l'Assemblea del Parlamento e quindi legittima ogni azione da parte di ogni gruppo, di maggioranza e di opposizione, tesa a non ritenere ogni provvedimento come un atto imm modificabile, quasi un dogma, bensì di essere migliorabile attraverso il confronto.

Dato che ho sentito il ministro degli interni che giustamente — giustamente in senso ironico — ha parlato di una volontà di apertura al mondo musulmano, soprattutto alla parte moderata, vorrei far presente all'onorevole Valdo Spini e a tutti i colleghi del centrosinistra alcune questioni, che non fanno parte del patrimonio del movimento che rappresento, ma di un dibattito approfondito che non riesce ad individuare la distinzione tra musulmani moderati e musulmani e radicali, sia nei numeri che nei contenuti. In un summit tenuto a Beirut nel gennaio 2002, a cui hanno partecipato oltre 200 ulema sunniti e sciiti provenienti da 35 paesi, è stato sancito — lo dice Samir Khalil Samir in una sua recente pubblicazione —: le azioni del martirio dei *mujaheddin* sono legittime e trovano fondamento nel Corano e nella tradizione del profeta.

Quando lei citava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, non doveva ripetere le enunciazioni di principio, dal momento che su di esse tutti siamo d'accordo; è quando si va un po' oltre che nascono le contraddizioni! Ad esempio, quando all'articolo 1 del provvedimento si fa riferimento al diritto internazionale generalmente riconosciuto, abbiamo già chiesto al relatore e al Governo: a quale diritto internazionale generalmente riconosciuto si fa riferimento? Perché fino ad oggi era chiaro; non è chiaro dal 1990, onorevole Valdo Spini! Ben 171 paesi, dal 1948 in poi, hanno firmato la Carta dei diritti dell'uomo, fino a quando i paesi a maggioranza musulmana hanno deciso di scriverne una loro, di cui lei giustamente ha citato le enunciazioni di principio. Però leggiamo nei dettagli le questioni che

hanno indotto questi paesi musulmani a non sottoscrivere la Carta dei diritti dell'uomo. C'era un motivo: essa era in contrasto con il Corano e con i 1400 anni di storia — aggiungo io — militare dell'islam. Mi accingo pertanto a specificare tali questioni e le ripeterò durante l'esame degli articoli. E quando dico che sarà un massacro, onorevole Bondi, sarà un massacro per questo.

Dalle enunciazioni generali si passa ad alcune applicazioni specifiche, ci si imbatte in affermazioni che sembrano andare in direzione opposta a quello che diceva lei. Per esempio, si sostiene che il padre — e non la madre o entrambi i genitori — ha la responsabilità dell'educazione fisica, morale e religiosa della prole, in conformità alle sue credenze e alla sua stessa legge (articolo 19). Ad esempio, si sancisce — come giustamente lei citava — il diritto per uomini e donne, nei paesi musulmani, a sposarsi senza che vi sia alcuna restrizione per quanto riguarda la razza, il colore e la cittadinanza. Evidentemente, lei interpreterà le cose come un passo in avanti; peccato che non viene menzionata anche la religione, perché la *sharia* vieta alle donne musulmane di unirsi in matrimonio con un uomo non musulmano! Queste omissioni derivano tra l'altro dal fatto che, mentre le due versioni di questa carta in francese e in inglese sono appetibili per l'occidente, la versione in lingua araba — che non è pubblicata in occidente — specifica esattamente questi aspetti. Bisogna leggere le carte internazionali nei termini completi in cui esse si presentano.

Il pericolo, quindi, non è quello di limitare la libertà religiosa, ma di evitare che si realizzi quanto lo sceicco libanese Mohammed Hussein Fadlallah, parlando ad una televisione di Beirut, nel corso di un incontro con alcuni esponenti cristiani, ha sostenuto: che il sistema democratico vigente in Europa rappresenta la migliore opportunità per la diffusione dell'Islam nel continente, un canale attraverso il quale può transitare più agevolmente il messaggio del profeta. E questo apre un discorso legato a tutto quanto è stato detto ri-

guardo al dialogo. È abbastanza singolare leggere i resoconti dei dialoghi islamo-cristiani; al di là delle condizioni di principio, è interessante vedere a che punto siamo.

Vorrei citare un'altra pubblicazione dell'avvocato Stefano Nitoglia, che, le assicuro, non è iscritto alla Lega nord, secondo il quale: in realtà, dietro la parola dialogo, si cela il mito irenico, relativistico ed hegeliano secondo il quale non esiste alcuna verità assoluta. Per questo mito, il massimo bene è la pace, anche a costo di sacrificarvi la verità e la giustizia. La pace irenica non si riduce alla mera inesistenza di guerre termonucleari o convenzionali, di rivoluzioni o guerriglie. Essa è dottrina, è uno stile di vita in cui tutti gli elementi di attrito sono sostenuti da una coesistenza cordiale e dialettica, dalla tesi all'antitesi, da una continua collaborazione in vista della sintesi.

Maurice Borrmans, docente al Pontificio istituto di studi arabi in Roma, ha ammesso: mille segni confermano ancora che i responsabili ufficiali dell'Islam non vogliono — lo ripeto — non vogliono assolutamente sentir parlare di dialogo organizzato con le organizzazioni rappresentative di altre religioni monoteiste. La parola « dialogo » è molto ambigua. Più che di dialogo, fino ad oggi, abbiamo assistito a due monologhi.

Quando monsignor Giuseppe Bernardini, arcivescovo di Smirne ha chiesto, nel corso della seconda assemblea speciale per l'Europa del sinodo dei vescovi svoltosi in Vaticano dal 1° al 23 ottobre 1999 — ciò ha messo in luce, nella seduta del 13 ottobre, le enormi difficoltà del dialogo con l'islam — agli esponenti (a cui noi daremo il patentino, con effetti giuridici, attraverso questo provvedimento), ai responsabili delle comunità islamiche per quale motivo non organizzavano loro stessi, per una volta, un incontro per un dialogo cristiano, essi riposero (la risposta è stata pubblicata su *L'Osservatore Romano* il 15 ottobre 1999): perché dovremmo farlo? Voi non avete nulla da insegnarci e noi non abbiamo nulla da

imparare. Onorevole Valdo Spini, questo giornale non è *La Padania* ma *L'Osservatore Romano*.

Per tornare alle questioni affrontate in seguito, sempre Samir Khalil Samir ricorda che rimane sempre colpito, quando va in Inghilterra, dalle enormi scritte sui muri della moschea di Birmingham che incontra sulla strada per l'aeroporto: leggi il Corano, l'ultimo testamento (intendendo con questo l'unica verità rivelata che non può essere contestata attraverso un dialogo che ammette altri punti di vista). Se questi sono i nostri interlocutori, torniamo alla nostra Costituzione.

È abbastanza singolare vedere che si fa riferimento, ad esempio, alla libertà religiosa nei luoghi di lavoro. Se dobbiamo fare un discorso legato al problema dell'Islam, dovremmo ammettere le cinque preghiere rituali. Perché no? Peccato che nei 45 paesi musulmani, a parte l'Arabia Saudita, non c'è alcuna legge che ammetta questa condizione! Gli altri hanno risolto culturalmente, al loro interno, il loro problema! Prevedendo questa possibilità con una legge italiana si dà adito a posizioni più radicali rispetto a posizioni più moderate! Ammettiamo di più in Italia rispetto a quanto è ammesso nel loro paese!

Rappresenterà il banco di prova, quando, negando le origini della nostra cultura laica attraverso un percorso culturale giudaico-cristiano, si contraddirà — e lo vedremo — quanto il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio fanno in Europa. Noi, in Italia, non facciamo la stessa cosa! Sarà un banco di prova!

PRESIDENTE. Onorevole Gibelli...

ANDREA GIBELLI. Mi avvio a conclusione, Presidente, citando un riferimento che non è certamente legato ad una posizione filoleghista.

Nella nota pastorale *La città di san Petronio nel terzo millennio*, del 2000, il cardinale Giacomo Biffi afferma: « Il caso dei musulmani va trattato con particolare attenzione. Esso ha una forma di alimentazione diversa (e fin qui poco male), un diverso giorno festivo, un diverso diritto di famiglia incompatibile con il nostro ».

Quindi, quando regoliamo questa materia, vediamo l'Islam con i nostri occhi e pensiamo che possa adattarsi alle nostre condizioni.

Saltando le intese — questo è grave — si ottiene una scorciatoia che ammette tutto ed il contrario di tutto, in una visione massonica e relativista che non fa onore alla storia ed alle tradizioni di questo paese che ha saputo dividere la sfera laica da quella religiosa, ma che, in questa condizione, costruirà, attraverso gli statuti, una serie di diritti paralleli che mineranno alla base la nostra identità.

Il banco di prova per tutto ciò sarà offerto dall'esame degli articoli e delle proposte emendative che ad essi saranno presentate (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maccanico. Ne ha facoltà.

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è certamente un fatto positivo e molto significativo che inizi oggi, in Assemblea, la discussione del disegno di legge sulla libertà religiosa.

È un fatto che definirei doppiamente significativo: innanzitutto perché, a conclusione di un lungo travaglio e di un faticoso processo elaborativo, si raggiunge, finalmente — dopo mezzo secolo! —, il traguardo delle norme di attuazione dell'articolo 8 della Costituzione repubblicana, che sancisce, appunto, i principi della libertà religiosa; in secondo luogo, perché questa normativa viene ad incidere in una realtà sociale, economica e politica assai diversa rispetto a quella del periodo dell'Assemblea costituente, caratterizzata com'è da forti flussi migratori e dalla graduale costruzione di una comunità multietnica e multiculturale nella quale il pluralismo religioso diventa sempre più marcato e presente e l'esigenza di regole adeguate sempre più pressante.

Devo dire subito che questa normativa è del tutto idonea sia a soddisfare le storiche esigenze di una legislazione laica e liberale in questa materia sia a regolare

i nuovi fenomeni sociali, in campo religioso, di una comunità nazionale aperta a nuove presenze, a nuovi flussi, a nuove culture.

Questo progetto di legge ha, dietro di sé, una lunga storia.

Anche se molte sentenze della Corte costituzionale avevano eliminato dal nostro ordinamento alcune delle peggiori norme della legge del 1929 sui culti ammessi, quest'ultima era ancora formalmente in vigore quando il primo proposito di una legge quadro in materia fu pubblicamente espresso, dal Governo Craxi, in occasione della stipula, nel 1984, della prima intesa con una confessione religiosa.

Il riferimento riguardava, soprattutto, quelle confessioni religiose che non volevano stipulare un'intesa, perché volevano enfatizzare la natura essenzialmente spirituale e personale del credo religioso, e quelle confessioni religiose che non potevano avere un'intesa, perché sprovviste di un minimo di organizzazione giuridica.

Una sentenza della Corte costituzionale che affermava il rispetto dei diritti degli aderenti sia a confessioni con intesa con lo Stato sia agli aderenti a confessioni senza intesa, senza riconoscimento e senza organizzazione rese ancora più pressante l'esigenza di una legge quadro. I Governi De Mita e Andreotti tentarono di elaborarla senza riuscirvi.

Credo che abbia pesato su quella paralisi decisionale un orientamento divaricato delle varie confessioni religiose, alcune delle quali volevano perseguire la via delle intese e consideravano la legge quadro come un'alternativa ad esse (e, quindi, la temevano) ed altre insistevano, invece, per la legge quadro, perché non volevano percorrere la via delle intese.

Fu il Governo Prodi, nella scorsa legislatura, a sottrarsi a questo dilemma paralizzante: mentre dette impulso alle intese (cominciarono, allora, le trattative con i Testimoni di Geova e con l'Unione buddhista), predispose anche il primo disegno di legge quadro presentato in Parlamento.

Un merito indubbio del progetto governativo al nostro esame è stato quello di riprodurre quasi integralmente il testo che

fu predisposto nella scorsa legislatura, dopo uno scrupoloso e lungo esame in Commissione affari costituzionali, dal relatore onorevole Maselli, al quale ritengo sia giusto vada il sentimento della nostra gratitudine per l'eccellente lavoro svolto, che non arrivò in porto con l'approvazione definitiva della legge perché la fine della legislatura lo impedì.

Comunque, questo è un esempio di quanto fecondo può essere il lavoro del Parlamento anche nel passaggio da una legislatura all'altra, quando esso è ispirato alle esigenze genuine di risolvere grandi problemi e non è strumentale a fini di parte. La stessa via ha seguito l'amico e collega Valdo Spini con la sua proposta di legge che è stata abbinata al disegno di legge governativo.

Onorevoli colleghi, la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, come ben sapevano i padri pellegrini che si imbarcarono sulla Mayflower per difendere il diritto alla libertà di coscienza e di culto e che fondarono le colonie dalle quali nacquero gli Stati Uniti d'America. Essi portavano con sé il seme della democrazia moderna. Lo sapeva anche un deputato e ministro della sinistra storica, di quella che De Sanctis chiamava la scuola democratica; alludo a Pasquale Stanislao Mancini, mio conterraneo, che nel lontano 1871 fece approvare dal Parlamento italiano un ordine del giorno in favore della piena uguaglianza di tutte le confessioni religiose.

I tre capi nei quali si articola il testo al nostro esame, quello sulla libertà di coscienza e di religione, quello sulle confessioni-associazioni religiose e quello sulla stipula delle intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, offrono una normativa organica che merita apprezzamento. Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte modifiche approvate e formulazioni non tutte accettabili e condivisibili; presenteremo proposte emendative a questo riguardo.

Sappiamo benissimo che nella maggioranza vi sono diffuse riserve ed avversioni al testo in esame e ne abbiamo avuto un saggio anche in questa discussione, ma noi

confidiamo ed esprimiamo l'auspicio che una larga maggioranza dia al nostro paese finalmente una normativa esemplare in tutto degna del modello occidentale di libertà religiosa quale è definito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dalla Convenzione europea degli anni cinquanta e dalla Carta europea dei diritti (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, di Forza Italia e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2531)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bondi.

SANDRO BONDI, *Relatore*. Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il progetto di legge che è al nostro esame, così com'è stato più volte ricordato, costituisce una forma di adeguamento del nostro ordinamento ai principi costituzionali e anche a quelli del diritto internazionale in materia di diritti di libertà religiosa e di coscienza.

Nella Costituzione l'articolo 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; il terzo comma afferma che i rapporti di queste confessioni religiose con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Vi è poi un'ultima possibilità costituita da quelle confessioni religiose che non intendono ovvero non possono avere un rapporto pattizio con lo Stato e per queste ultime, pertanto, troverà applicazione unicamente una legge di carattere generale. Anche per queste confessioni deve però valere una

legge sulla libertà religiosa che sia coerente e consona al messaggio costituzionale. Per dette confessioni, allo stato attuale, risulta ancora vigente la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi, o meglio, quella parte di legislazione, come è stato ricordato, rimasta in piedi dopo gli interventi della Corte costituzionale.

L'accennata disciplina venne infatti adottata allorquando la religione cattolica era espressamente considerata religione di Stato, ed è frutto, pertanto, di un sistema politico e culturale diverso da quello da cui ha tratto origine il nostro dettato costituzionale. In questo quadro, il primo passo da compiere per garantire l'attuazione della Costituzione in tema di libertà religiosa è proprio l'approvazione del presente disegno di legge, oggi nuovamente sottoposto all'esame del Parlamento.

Nell'odierna società, e ancor più in un prossimo futuro, ove già si registrano presenze articolate e complesse di diverse realtà religiose, lo Stato deve porsi come pieno assertore e difensore dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalle supreme Carte — oltre che dalla Suprema corte —, tra cui, *in primis*, quella della libertà religiosa. È necessario, in altri termini, sviluppare una politica religiosa che non ci faccia trovare impreparati ad affrontare la sfida del pluralismo multiculturale e multireligioso, in termini di integrazione ai fini di una convivenza civile e armonica. L'approvazione del suddetto progetto normativo, dunque, si pone come necessaria premessa per ogni successivo intervento in questo settore.

Occorre pertanto assicurare alle confessioni religiose, purché siano tali, un sostrato comune di norme, in modo da attribuire ad esse il diritto di essere trattate in modo conforme al disposto della nostra Carta costituzionale. L'impianto del provvedimento, sul quale, peraltro, sono state espresse numerose valutazioni positive anche da parte di esponenti del mondo della cultura e di insigni giuristi (vorrei ricordare, al riguardo, che si sono svolte numerose audizioni in Commissione affari costituzionali), si pone come uno strumento di garanzia delle libertà fonda-

mentali sancite a livello costituzionale, ed attraverso l'enunciazione dei diversi diritti, finisce per snodarsi in concrete disposizioni procedurali poste a tutela sia dello Stato, sia delle stesse confessioni religiose.

In quest'ottica, dando precipuo rilievo e tenuto conto di quanto affermato in proposito nelle varie sedi internazionali, anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, si è inteso apprestare una serie di garanzie e di controlli, positivamente normando — quando, naturalmente, tale disegno di legge sarà approvato definitivamente — altresì alcuni aspetti ed alcune fase procedurali già esistenti nella prassi. È stata confermata l'assoluta bontà della scelta del riferimento al parere preventivo del Consiglio di Stato, essendo stata sempre apprezzata la meritoria opera svolta dal suddetto organo consultivo nel valutare la compatibilità dei principi professati dalle varie confessioni religiose, contenuti nei loro statuti, con il nostro ordinamento giuridico.

Credo che, in ogni caso, sia stata riaffermata, anche nel corso del dibattito in Commissione, l'esigenza di un controllo da parte dello Stato e del Governo e, segnatamente, del Ministero che ho l'onore di rappresentare. Tale possibilità di controllo è stata inoltre estesa anche allo stesso Parlamento: come abbiamo visto, infatti, tutto l'iter propedeutico alla stipula delle intese è stato, a mio avviso giustamente, punteggiato da una serie di momenti di controllo, che coinvolgono lo stesso Parlamento e le sue Commissioni di merito.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento che il Governo ha presentato, sostiene e segue attentamente nel corso della discussione parlamentare — e concordo interamente con i principi enunciati dal relatore, l'onorevole Bondi — stia veramente procedendo in un dibattito complesso e lucido, del quale ringrazio, naturalmente, tutti i componenti della Commissione, e segnatamente il presidente, il quale ha gestito in maniera molto puntuale le varie audizioni, le sedute in sede referente ed il dibattito sulle proposte emendative presentate.

Credo altresì che l'iter del provvedimento proseguirà in quest'aula sempre nell'ambito di una discussione approfondita e civile. L'obiettivo finale è rappresentato da una norma di attuazione, e non di enunciazione, in modo che forse sarà possibile espungere dal testo alcune dichiarazioni meramente di principio, oppure alcuni riferimenti o rinvii a normative di settore (come ad esempio quella sull'istruzione scolastica), e spero che alla fine venga approvato in maniera largamente condivisa, dall'intero Parlamento, un provvedimento (che ricordo essere stato presentato non solo dal Governo, ma anche da parlamentari di diverse forze politiche) che ci conduca ad avere una normativa più moderna sia in tema di libertà religiosa, sia di riconoscimento degli effetti civili degli atti di alcune confessioni religiose.

Il Ministero dell'interno segue da sempre con grande puntualità questa tematica e posso assicurare che lo ha fatto con grandissimo rispetto di quei principi superiori che sono la tutela dell'ordine pubblico e l'aderenza ai nostri principi costituzionali siano essi riferiti a tutto l'impianto della legislazione in termini di sicurezza e di ordine pubblico siano essi riferiti all'impianto del nostro diritto di famiglia.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2015 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (approvato dal Senato) (3800) (ore 12,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 3800)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

La VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Licastro Scardino, ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, che siamo chiamati a convertire in legge si propone due finalità. La prima consiste nel tornare, fra i diversi settori di intervento, alla ripartizione annuale del fondo unico per lo spettacolo. Già l'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 prevedeva che il FUS fosse ripartito annualmente fra i diversi settori: cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante. Successivamente, tuttavia, a partire dalla fine degli anni novanta, si è andata affermando la tendenza a triennializzare la programmazione delle attività di spettacolo e, parallelamente, l'erogazione dei contributi.

Il cosiddetto decreto Melandri del 21 dicembre 1998, n. 492, dispose, inoltre, con l'articolo 10, comma 2, che anche le percentuali di ripartizione del FUS avessero efficacia triennale; ciò, pur consentendo un'adeguata programmazione alle compagnie ha, tuttavia, determinato una sostanziale cristallizzazione delle aliquote per il triennio con l'effetto perverso che alcuni settori hanno finanziamenti maggiori rispetto alle necessità ed altri, invece, sono privi di fondi; né è possibile correggere la situazione in via amministrativa in quanto il decreto legislativo n. 492 del 1998, che impone la triennialità della ripartizione, ha evidentemente forza di legge e non può essere modificato che per via legislativa. Di qui, la prima necessità di

ricorso allo strumento di urgenza per correggere una stortura che, dopo il primo triennio di applicazione della norma (1999-2001) appare ora, per il triennio 2002-2004, in tutta la sua gravità.

La seconda finalità che il decreto-legge in esame si propone consiste nell'abrogazione del regolamento delle attività teatrali approvato con decreto del ministro per i beni e le attività culturali n. 470 del 4 novembre 1999. In considerazione dell'esigenza di ovviare a tali difficoltà il Governo aveva peraltro predisposto uno schema di regolamento volto a modificare sostanzialmente il decreto ministeriale sopracitato, precisando che esso avrebbe comunque avuto un'efficacia transitoria in attesa dell'entrata in vigore della legge di attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia eccepito che la materia rientra tra quelle che il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente fra Stato e regione e che, quindi, sussiste in essa una potestà regolamentare del Governo. Di qui la decisione governativa di procedere per via legislativa.

A fronte delle pur condivisibili critiche sul funzionamento del vecchio regolamento il Governo, correttamente, aveva lavorato per sostituirlo con una disciplina più consona alle effettive esigenze del settore. La sua mera abrogazione rischia invece di determinare un vuoto normativo in attesa della piena applicazione del nuovo articolo 117 della Costituzione.

Ritengo, quindi, doveroso impegnare il Governo a disegnare tempestivamente una nuova disciplina del settore nel rispetto delle modifiche costituzionali, affinché non vi siano periodi di vacanza normativa che non potrebbero non nuocere al settore, tenuto conto ovviamente delle modifiche apportate dal titolo V della Costituzione.

Analogamente, occorre chiarire la sorte di altri regolamenti di settore, musica e danza, che erano speculari a quello sul teatro ora abrogato. Sul decreto-legge si è, altresì, espressa la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-

nome, lamentando che esso non sia stato preventivamente presentato in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997 e risulti comunque invasivo delle competenze regionali.

Tuttavia, in considerazione dell'esigenza di tutelare gli interessi degli operatori del settore, la Conferenza si è dichiarata disponibile a non opporsi ad un successivo decreto ministeriale in materia solo se assunto previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e recante comunque contenuti condivisi. Le regioni, infatti, non hanno avanzato opposizione, ma fra cinque o sei mesi (a settembre si riproporrà il problema della ripartizione del FUS) potrebbero non essere più disponibili. Se entro questa data non saranno definite le soluzioni (mi sembra che i tempi per l'attuazione della legge di riforma non siano brevi), ci ritroveremo di fronte allo stesso problema, con la conseguenza che verrà dato corso a quanto paventato nel documento del coordinamento interregionale per lo spettacolo: riservarsi ogni valutazione sull'impugnazione del decreto-legge e della legge di conversione in caso di mancato accoglimento della richiesta per l'apertura di un tavolo per la definizione dei contenuti e dei tempi nella legge di principi fondamentali in materia di spettacolo.

L'esame in Commissione del provvedimento si è caratterizzato per la bocciatura degli emendamenti presentati dall'opposizione...

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole relatrice, i membri del Governo dove sono? Qui siamo ai fondamentali!

**RENZO INNOCENTI.** Almeno la presenza!

**PRESIDENTE.** Prima era presente il sottosegretario Valentino; prego di chiamarlo subito, altrimenti sono costretto a sospendere la seduta. Non è necessario che sia presente un sottosegretario specifico: ne basta uno generico.

Vedo entrare il sottosegretario Magri. Prego, onorevole relatrice.

**SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, Relatore.** Come dicevo, l'esame in Commissione del provvedimento si è caratterizzato per la bocciatura degli emendamenti presentati dall'opposizione e dal ritiro dell'emendamento presentato dalla maggioranza. Il ritiro è stato effettuato al fine di non allungare i tempi per l'approvazione del provvedimento. Infatti, la presentazione e la conseguente approvazione dell'emendamento avrebbero comportato il ritorno del provvedimento al Senato con la conseguente impossibilità di rispettare il termine del 18 aprile, data ultima per la conversione.

In Commissione si è, altresì, svolta l'audizione delle maggiori rappresentanze sindacali, dei rappresentanti delle regioni e del ministro, senatore La Loggia. Tutti hanno convenuto sulla necessità dell'apertura di un tavolo di discussione per far luce sulle competenze in materia di spettacolo.

Va, inoltre, segnalato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto l'articolo 1-bis che sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002. Si tratta del comma che individua alcuni importanti elementi procedurali per l'esercizio della delega conferita da tale articolo, volta al riassetto e alla codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

La riscrittura del comma comporta essenzialmente l'esclusione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo adottati dal Governo. In relazione a tale articolo aggiuntivo va, altresì, segnalato che il Comitato per la legislazione, nell'esprimere il parere di competenza, ne ha richiesto la soppressione in quanto non omogeneo al contenuto del decreto-legge.

Ritengo, peraltro, che la valutazione del Comitato, di carattere prevalentemente tecnico, non possa in questo caso essere accolta, apparendo opportuno, nel merito, garantire la snellezza delle pro-

cedure di emanazione dei citati decreti legislativi.

In conclusione, quindi, raccomando una sollecita approvazione del provvedimento, al fine di fornire certezze al mondo dello spettacolo e al fine di consentire alle compagnie teatrali di risollevarsi, sebbene temporaneamente, dalla grave situazione economica in cui si sono venute a trovare a causa del blocco del regolamento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GIANLUIGI MAGRI**, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

**ANDREA COLASIO.** Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore per la puntualità; anche se non siamo d'accordo nel merito, le va riconosciuto di aver affrontato con grande onestà intellettuale i problemi sottesi al provvedimento in esame. In effetti, i problemi che la relatrice ha sollevato sono, di fatto, politici: si prende atto che i problemi esistono e si dice che, vista la necessità ed urgenza, non si è in grado di risolverli, ma ciò avverrà con modalità ed efficacia differite. Dunque, ritengo opportuno utilizzare la contingenza di questo dibattito politico per affrontare i problemi sottesi al decreto-legge in oggetto che rinvia ai problemi più generali della politica di settore, in particolare delle politiche dello spettacolo, rispetto alle quali si impongono decisioni coerenti con la riforma del titolo V della Costituzione. Prima di fare ciò ritengo propedeutico sottolineare alcuni aspetti.

Vorrei ricordare alla relatrice ed al Governo che sicuramente la conversione in legge del decreto-legge n. 24 del 2003 offre un'opportunità unica di affrontare una serie di nodi che attengono alla definizione, nonché alla puntuale declinazione delle politiche pubbliche in tema

di spettacolo. Va, infatti, sottolineato come, in modo paradossale ma emblematico, ci si trovi oggi a confrontarsi con temi e questioni che erano stati più o meno esplicitamente affrontati con il referendum del 1993 che — è bene ricordarlo — sopprimeva la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo. Tale struttura, per quanto attiene alle sue funzioni più propriamente culturali, era stata a ragione definita da Cassese « uno scatolone vuoto ».

L'intento più espressamente politico delle regioni che avevano allora voluto il referendum, come è noto, aveva un altro obiettivo strategico: le competenze in materia di turismo. Tuttavia, è non meno evidente che vi era sotteso uno strisciante ed implicito conflitto per ciò che atteneva allo spettacolo. Basti ricordare le aspettative evocate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e dal famoso articolo 49 che — come noto — non ha mai trovato la declinazione normativa.

Il tema dello spettacolo e delle modalità della sua regolazione attraversa a fondo le vicende del regionalismo italiano nei suoi diversi cicli — espansivi e regressivi — ed era quasi fisiologico che, nel volgere di fine millennio, questo Parlamento fosse tenuto ad affrontarlo nuovamente. È una sorta di eterno ritorno che si intreccia, si riarticola, si snoda e si rideclina oggi con e nelle tematiche imposte, piaccia o meno, dalla riforma del titolo V e, piaccia o meno, dalla *devolution*. Giova ricordare che con quel referendum si voleva promuovere una decisa riforma in senso autenticamente regionalista dello Stato italiano con cui definire chiaramente la distribuzione di poteri e risorse tra Stato, regioni ed autonomie riservando allo Stato le competenze strettamente necessarie e proponendo — cito dalla delibera approvata dalla regione Emilia-Romagna che l'onorevole Garagnani ben conosce — un referendum abrogativo di ministeri statali e di funzioni ministeriali attraverso i quali si è sviluppata la spinta centralistica.

L'allora ministro Boniver — l'ultimo ministro dello spettacolo — presentò, paradossalmente, al Senato un disegno di

legge, ritenuto dalle regioni provocatorio, con il quale propose l'istituzione di un Ministero delle attività artistiche e del tempo libero. In tale progetto di ridefinizione delle competenze si veniva delineando un ruolo delle regioni che venne giudicato da queste ultime subalterno e residuale. Le regioni, infatti, avrebbero dovuto occuparsi solo di promozione e sostegno delle attività artistiche e culturali di carattere o interesse locale. Ad esse, si precisava, potrà essere destinata una quota non superiore al 5 per cento del FUS. Tale disegno di legge, fortunatamente, ha prodotto solo effetti di natura archivistica.

A ridosso del 6 maggio del 1993 le regioni predisponavano un documento interregionale in materia di spettacolo, dove si esprimeva la chiara necessità ed urgenza di delineare, cito testualmente, un quadro di riferimento caratterizzato da coerenza legislativa, certezza di modi e trasparenza nelle scelte. Si ipotizzava che le funzioni di programmazione generale e di indirizzo e coordinamento nazionale avrebbero dovuto restare in carico all'amministrazione statale, mentre alle regioni avrebbero dovuto essere demandate tutte le altre funzioni, individuando una ristrettissima selezione di istituzioni nazionali da mantenere allo Stato, nonché quei settori strategici per lo sviluppo e la crescita dell'industria nazionale della cultura. Nello stesso documento si sottolineava un riparto del FUS — come avrebbe dovuto avvenire in tempi brevi — dopo avere sentito la conferenza dei presidenti delle regioni. Qui si doveva formulare una proposta per la revisione dei criteri appunto di riparto del FUS fino allora adottati. In questo contesto si inseriva il decreto-legge n. 273, il cui impianto centralistico veniva fortemente criticato allora dalle regioni. In modo particolare veniva criticato il conferimento alle regioni di funzioni di carattere e interesse meramente locale o regionale e la Conferenza delle regioni richiedeva il passaggio dal mero sentire all'intesa Stato-regioni (come vedete, nulla di nuovo sotto il sole!). La Bicamerale, se da un lato assumerà il principio di sussi-

diarietà e differenziazione, quale criterio operativo nella definizione e delimitazione delle competenze, tuttavia come noto non farà riferimento esplicito nel suo progetto di revisione costituzionale al tema dello spettacolo, che solo per inferenza sarà ricondotto all'interno delle attività culturali: lo Stato e le regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Va ancora ricordato, questa volta dal lato del decentramento amministrativo, che l'originario disegno di legge n. 1124 presentato dall'onorevole Bassanini non comprendeva, fra i compiti esclusi dal conferimento, lo spettacolo, aggiunto poi — è utile ricordarlo — su iniziativa parlamentare. La formula che venne allora adoperata da Bassanini per lo spettacolo è tuttavia ben diversa dal riferimento agli enti di prioritario interesse nazionale, di cui alla legge n. 203, poiché nella Bassanini si evocavano i compiti e le funzioni e non certamente gli enti.

Con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali vengono classificate come materie a legislazione concorrente. Il non esplicito riferimento allo spettacolo offre così letture diversificate: per le regioni significa la sussistenza di una legislazione esclusiva, in quanto residuale; diversamente, come noto, il Consiglio di Stato riconduce la materia alla sfera della legislazione concorrente. Dal che ne consegue che allo Stato compete la definizione dei principi, mentre alle regioni tutto il resto, fermo restando che lo Stato — sia chiaro — non ha competenze regolamentari nelle materie concorrenti (e sottolineo questo « non ha competenze regolamentari nelle materie concorrenti » perché mi pare evidente che da questo un po' lungo e complesso intreccio di fili, nonché di riparametrazione di competenze e modificazioni dei confini, si arriva, ahimè, al provvedimento oggi in discussione). E qual è ora il nodo politico? È abbastanza evidente: noi stiamo convertendo un decreto-legge che

sostanzialmente, pur nella definizione di una sua transitorietà, sostiene che le future aliquote di ripartizione del FUS, nonché la definizione dei criteri e delle modalità allocative del FUS, verranno definite annualmente — ed è questo il punto sul quale non ci capiamo — con decreti del ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. Ma è evidente che questi decreti non aventi natura regolamentare rappresentano un'innovazione legislativa, che abbiamo definito una sorta di escamotage tecnico-giuridico, che francamente non ha natura giuridica chiara, bensì è una sorta di ibrido (e ne abbiamo visti molti qui di ibridi, però questo francamente ci lascia perplessi!).

Allora, voglio ricordare alla relatrice, che stimo ed apprezzo, che è vero — lo ha affermato con grande chiarezza — che le regioni hanno espresso parere favorevole. Tuttavia, si tratta di un parere *sui generis*, in quanto condizionato a due passaggi: l'uno di natura giuridica e l'altro di natura politica.

Con quello di natura politica si chiede al ministro quando intenda attivare il tavolo di concertazione Stato-regioni per la definizione e la ricognizione fatta di intesa dei principi. Quello di natura giuridica è non meno pregnante in quanto evidenzia la doverosità e l'opportunità che questo decreto espliciti in modo chiaro che la definizione dei decreti ministeriali funzionali alle aliquote del FUS e ai criteri relativi dell'allocazione delle risorse devono avere, quale presupposto giuridico, l'intesa Stato-regioni. Dunque, si tratta di due presupposti che condizionano quello che, oggi, viene assunto come un parere positivo della Conferenza Stato-regioni il quale, tuttavia, poiché a tutt'oggi mi sembra che le due condizioni non siano state rispettate, può essere considerato come negativo.

Detto ciò, mi permetto di aggiungere un passaggio che ritengo abbastanza nodale. Infatti, lo stesso Consiglio di Stato, in modo chiaro ed esplicito, afferma che, anche nel caso in cui la Conferenza Stato-regioni fosse stata d'accordo sulla sostanza

— sul fatto che si prende atto della cristallizzazione o delle difficoltà relative alla definizione dei criteri — attraverso l'espressione del parere favorevole, se le regioni vogliono privarsi momentaneamente della loro potestà regolamentare non possono farlo, in quanto le attribuzioni costituzionali derivanti dalla riforma della titolo V della Costituzione sono previste nell'interesse dell'ordinamento generale e non sono nella disponibilità dei soggetti ai quali la competenza è attribuita. In relazione alle norme attributive di competenze, tali soggetti si trovano in una situazione di potere-dovere; ciò dunque vuol dire che, se anche volessero, le regioni non possono rinunciare ad una loro competenza regolamentare.

Mi dispiace non sia presente il sottosegretario Bono con il quale, ieri, abbiamo affrontato ampiamente il problema e che, in sede di dibattito al Senato, ha riconosciuto questa anomalia giuridica. Si è detto che, da un punto di vista dottrinario, non ha ragion d'essere, mentre dal punto di vista della politica si può fare. Non è così, in realtà, non si può fare perché non si può fare; la volontà politica non può essere sovrastante rispetto alle norme, siamo ancora in uno Stato di diritto, quindi le norme hanno la loro vigenza!

Dunque, mi pare evidente che questo decreto-legge pecchi innanzitutto di limiti di natura politica. Infatti, se è vero, come è vero, che — anche con il concorso di autorevoli membri della maggioranza — abbiamo ritenuto necessario un affinamento ed un approfondimento del problema — e a tal proposito è stata particolarmente utile l'audizione del ministro La Loggia —, abbiamo anche capito che qui si discute di un problema serio. D'altra parte, il ministro La Loggia — non diversamente dal sottosegretario Bono e da altri colleghi della maggioranza — ha ricondotto questa situazione caotica all'indeterminatezza dei criteri definitivi di ciò che è competenza concorrente e di ciò che è competenza esclusiva, in modo particolare per quanto riguarda la ripartizione del FUS, che poi è il vero oggetto del conten-

dere. Il ministro La Loggia ha dunque affermato che si procederà all'eliminazione della legislazione concorrente.

Ho citato all'inizio il provvedimento di legge della Boniver, che evocava competenze locali e regionali. Ho quasi la sensazione di una sorta di zombie, perché mi si viene a riproporre oggi un nuovo *genus* normativo. Il ministro La Loggia dice: poiché avete fatto casino come centrosinistra, troveremo la soluzione definitiva. Come? Non più con le competenze esclusive o concorrenti, ma con la materia ripartita. Vorrei capire cosa si intenda per materia ripartita. Avremo modo di affrontare il tema nel prosieguo del dibattito. La mia preoccupazione è che non vi sia un percorso chiaro e definitivo in merito a ciò che le regioni attendono oramai da anni: che, finalmente, si addivenga, in modo compiuto, nella Conferenza Stato regioni a quel processo di regionalizzazione del FUS che ritengo propedeutico alla definizione di una compiuta politica culturale.

Svolgo un'ultima considerazione di natura politica. È evidente che avremo modo di affrontare l'argomento in tema di riforma della *devolution*. Tuttavia, credo sia sbagliato ipotizzare che l'identità nazionale sia una sorta di realtà che si sovrappone alle identità territoriali. Qualcuno mi deve spiegare se le politiche culturali e regionali non sono quelle che declinano una politica nazionale. Non esiste una politica nazionale che si sovrappone alle politiche culturali territoriali regionali. È la sommatoria di queste politiche che definisce una politica nazionale.

Mi pare evidente che questo provvedimento sia sbagliato nel metodo e nella sostanza e chiaramente illegittimo. Soprattutto, quello che non depone a favore, e motiva il voto negativo dei deputati del gruppo della Margherita, è che esso non è certo propedeutico alla definizione di un percorso politico incentrato su una conseguente politica di modernizzazione delle politiche culturali, che assuma il decentramento o, meglio, il federalismo delle politiche culturali e, quindi, la capacità forte e coerente di ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia al centro di

questo tema assolutamente delicato e strategico. Conseguentemente, temo ciò possa preludere ad un processo di ricentralizzazione delle politiche, che noi osteggiamo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, colleghi, confesso che è abbastanza difficile sottrarsi all'eco delle parole che si sono succedute in quest'aula prima dell'analisi di questo provvedimento, anche perché esse hanno — diciamo così — una rispondenza relativa rispetto ad alcune questioni di cui ci stiamo occupando. Credo che le parole di stamattina siano proprio nel cuore delle grandi questioni politico-culturali che la nostra cultura, la nostra civiltà, il mondo, si trovano a dover affrontare in questo momento. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con l'identità e la differenza. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con la dialettica tra memoria e oblio. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con la costruzione dell'identità e della memoria di un popolo, di un paese, di un territorio come monumento e, quindi, come macigno da collocare di fronte o contro altre culture.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,47)

GIOVANNA GRIGNAFFINI. È accaduto anche all'interno della civilissima cultura occidentale, della cultura europea, della cultura cristiana: quando è stata eletta la cultura di un popolo a cultura assoluta, con un'ipotesi di superiorità di questa cultura rispetto alle altre come fondamento di un'identità, in quei momenti, anche il civilissimo Occidente ha prodotto gli orrori maggiori della propria storia. Mi riferisco agli orrori dei totalitarismi del novecento, ma anche agli orrori prodotti in nome delle guerre di religione che si sono alternate nel corso dei secoli nella nostra storia.

Questi temi c'entrano. Sono i temi che sono stati affrontati stamattina e che io porrei, come hanno fatto poi, credo coe- rentemente, la collega Montecchi e il col- lega Spini, in termini di un ritrovato senso dell'occidente e anche della cultura cri- stiana, come luoghi di una cultura dialo- gica, cioè di una cultura del confronto, della relazione e dello scambio. Questi temi c'entrano perché la matrice culturale problematica che sta dietro il decreto- legge di cui oggi ci dobbiamo occupare, in realtà, in qualche modo affonda nello stesso paradigma. Ci troviamo di fronte ad una problematica, lo dico tra virgolette, di minor portata da un punto di vista del suo impatto politico-culturale più generale. In ogni caso, essa affonda in una stessa domanda e in uno stesso paradigma. In- fatti, se analizziamo il problema dal punto di vista della convivenza, della correla- zione tra culture nazionali, culture euro- pee e culture regionali o locali, nel mo- mento in cui si parla di attività culturali — al di là della questione dei soldi, che è uno dei dati che caratterizzano questo provvedimento —, c'è anche la questione di come si governano e si compongono le sacrosante esigenze di unitarietà di una cultura nazionale e di forza e di identità anche di culture locali.

Quindi, ci si pone la domanda su come convivono queste culture, come fanno a stare insieme. Queste convivono attraverso la forma — come ho detto prima — del dialogo, della convergenza o della concor- renza da un punto di vista delle istituzioni che, per quanto riguarda i governi di centrosinistra, ci è parso di poter indivi- duare, come giusto correttivo e giusta risposta a questa domanda, nella concor- renza in materia legislativa tra Stato, re- gioni ed enti locali. Infatti, credo che nessun principio, né di forte individuazione di un'unica identità culturale, quella nazionale, o di forte individuazione di un'unica identità culturale, quella locale — quella della terra, del sangue e delle radici —, sia in grado di rispondere a quella domanda di completezza, di cultura come processo, di percorso progressivo che vede locale e nazionale, civiltà e civiltà, aprirsi

ad una logica del confronto attraverso l'individuazione anche degli organismi, delle strutture, delle istituzioni che ren- dano possibile questo confronto.

È a partire da questi presupposti, da questa domanda di fondo che, nella revi- sione del titolo V della Costituzione, il principio della concorrenza tra Stato re- gioni e realtà locali è stato individuato come il principio che desse senso pieno e compiuto a quella cultura dialogica del confronto e della concertazione, detto con una delle altre parole che esprimono il senso della nostra posizione culturale pro- fonda. Infatti, nel momento in cui qualche soggetto, a partire da qualche presupposto di superiorità, rivendica esclusivamente la propria identità contro l'altro — sia esso popolo, sia esso regione, sia esso piccolo comune confinante —, lì si apre la strada del conflitto culturale, del conflitto di civiltà. È il grande pericolo che abbiamo di fronte e credo che anche nell'attenzione che dedichiamo al modo con cui i para- digmi culturali si affermano nei meccani- smi legislativi e anche nelle *parva licet* che in qualche modo stiamo affrontando, que- sti principi siano un punto molto impor- tante, perché definiscono l'affermarsi di una cultura più generale.

Dunque, la revisione del titolo V della Costituzione, che abbiamo approvato e che è legge di questo Stato, attribuisce le attività della cultura e dello spettacolo alla competenza concorrente di Stato e regioni. Questo è il principio della competenza concorrente e voglio qui ricordare alla relatrice — che anch'io ringrazio, come ha già fatto il collega Colasio per l'ampiezza e la problematicità della sua relazione — che in Commissione la questione era stata un po' più problematica. In altre parole, aveva posto maggiormente in rilievo gli aspetti problematici di questo provvedi- mento.

Se vogliamo analizzare il suo profilo genetico, vi è da dire che questo provve- dimento si origina da una piccola storia che intendo raccontarvi. Il titolo V della Costituzione definisce come legislazione concorrente quella in materia di cultura e spettacolo e il Governo, attraverso legge

ordinaria — riguardi quest'ultima lo spettacolo dal vivo, il cinema, gli audiovisivi, la musica —, non riesce ad individuare modalità e forme per dare compiutamente attuazione a questa nuova formulazione.

Come è stato già ricordato, vi sono due regolamenti in vigore — i regolamenti nn. 470 e 492, rispettivamente del 1998 e del 1999 —, i quali consentono l'attribuzione, nei modi e nelle forme prestabilite, delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo. Il Governo invece vuole modificare quei modi e quelle forme, ed è qui che il problema si presenta. Infatti mentre i regolamenti di cui prima parlavo precedono l'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, quindi sono vigenti, ammissibili in quanto ad esso anteriori, il Governo pensa ad un regolamento che trasforma i modi, le forme e le procedure previsti da questi due regolamenti. Ora tra quei due regolamenti e quello che il Governo intende emanare è intercorsa l'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, quindi il Consiglio di Stato si è opposto all'emanazione del regolamento dell'esecutivo ricordando che attualmente la materia dello spettacolo fa parte della competenza concorrente tra Stato e regioni.

Il Governo ha quindi adottato un decreto-legge per scavalcare il parere del Consiglio di Stato sostenendo che si tratterebbe di un provvedimento non avente forza di regolamento. Inoltre al Senato ci siamo trovati di fronte all'aggiunta di un nuovo articolo — l'1-bis — in cui si è sostenuto che nell'emanazione dei decreti attuativi della legge delega relativa alla retribuzione, al riordino delle competenze in materia di cultura e spettacolo, questi ultimi non saranno più sottoposti al parere del Consiglio di Stato. Il Governo procede in questo modo: laddove individua ostacoli, problemi di carattere ordinamentale, costituzionale, legislativo eccetera, aggira gli ostacoli.

Comunque, al di là di questi, vi sono ancora alcuni elementi di metodo che intendo sottolineare. Si tratta di elementi legati al contenuto specifico evidenziato già in questo decreto-legge.

Viene abolita la triennialità nelle forme e nei processi di erogazione del fondo unico dello spettacolo e non viene più previsto il parere delle Commissioni di merito con riferimento alla loro capacità di valutazione e di proposta, oltre che di valutazione *ex post*, di quegli stessi finanziamenti. Dov'è la sostanza politica di questo provvedimento? Ve ne è una tecnica, ma anche una politica. Quella politica sta nel fatto che il Governo decide che l'attribuzione dei finanziamenti in materia di cultura e di spettacolo non avrà più alcun filtro; in particolare, non vi sarà più il filtro delle competenti Commissioni (siano essi di esperti o di soggetti attori del processo produttivo, non importa), con funzioni di garanzia, quasi di *authority* di settore, le quali non interverranno più nel merito ed i finanziamenti (attraverso forme, procedure e regole che ogni anno verranno stabilite dal Governo) saranno attribuiti con scadenza annuale. Si eliminano, pertanto, due strumenti, triennialità e ruolo delle Commissioni, con la mancata assunzione di un ruolo diretto da parte del soggetto politico del Governo nell'attribuzione dei finanziamenti che vanno ad insistere su un settore delicatissimo come quello della cultura. Si rompe, pertanto, quel principio di trasparenza, anche con riferimento all'attribuzione di una funzione di terzietà nelle forme del controllo e della gestione delle risorse pubbliche attivate dai Governi del centrosinistra; si è andati incontro attraverso la triennialità, non solo all'esigenza di trasparenza, di progettazione, di continuità nella visione della produzione culturale, ma anche a quella di una rottura delle pratiche dell'estemporaneità, della politica del giorno per giorno che — lo sappiamo bene perché nel corso degli anni è stato così — hanno prodotto una serie di finanziamenti, sottratti ad ogni controllo e rispondenti ai principi o di pratica clientelare o di controllo politico diretto sui fondi erogati.

Cosa fa il Governo? Rimette in capo al Governo stesso, al ministro competente (al ministro per i beni e le attività